

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- il 2° comma dell'art. 6 del DCPM 17.3.89 n. 117 a titolo "Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale" testualmente recita: *"al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa Amministrazione o Ente";*
- il 7° comma dell'art. 4 del Contratto Nazionale di Lavoro del 14.09.2000, conferma quanto già previsto nelle precedenti norme contrattuali e conformemente al dettato normativo stabilisce: *"il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulla incompatibilità, può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad Albi Professionali";*
- che il Collegio Provinciale dei geometri di La Spezia ha già più volte espresso la propria perplessità relativamente alla contiguità tra le attività esercitate dai dipendenti del Comune aventi i requisiti e le autorizzazioni di cui sopra ed i geometri liberi professionisti;
- che in considerazione di quanto sopra detto necessità formulare una disciplina di valore generalizzato per tutti i dipendenti a tempo parziale inferiore al 50% autorizzati all'esercizio di libera professione di natura tecnica, che eviti insorgenza di conflitti d'incompatibilità con le attività dell'Ente;
- che il Direttore Dipartimento Servizi Tecnici e OO.PP. ed il Direttore Area Programmazione Territoriale sentito il Direttore Area Gestione e Sviluppo del personale hanno individuati i sottoelencati principi fondamentali per evitare ogni e qualsiasi forma di incompatibilità o contrasto con le attività di questa Amministrazione e a cui i dipendenti interessati dovranno attenersi:
 - a) ***Ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo non superiore al 50% della prestazione a tempo pieno, interessati alla libera professione, non è concessa la possibilità di espletare pratiche che necessitino di autorizzazione, concessioni, permessi o quant'altro di competenza del Comune della Spezia, prescindendo dalla collocazione lavorativa occupata dal dipendente all'interno dell'Ente Comune, salvo quanto previsto al successivo punto c);***
 - b) ***Agli stessi non è altresì concesso lo svolgimento di attività lavorative libero professionali che implicino coinvolgimenti dell'Ente quale controllore delle attività poste in essere, salvo quanto previsto al successivo punto c);***
 - c) ***Le attività non consentite ai punti a) e b) possono essere eccezionalmente autorizzate, previa domanda motivata da parte del dipendente, dal Dirigente dell'ufficio di appartenenza;***

- d) L'inadempienza a quanto previsto ai punti precedenti darà luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, rilasciata dal Comune, all'esercizio della libera professione quale sanzione disciplinare accessoria in considerazione che i sopradetti principi costituiranno un "obbligo per il dipendente" il cui inadempimento è SANZIONABILE mediante la procedura disciplinare;**

Preso atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08/06/90 n. 142, del parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

Dato atto che ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8/6/90 n. 142, così come modificato dall'art. 13 – comma 3 - della Legge 3/8/99 n. 265, non occorre il parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla Regolarità Contabile, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di Legge.

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, i principi fondamentali a cui dovranno attenersi i dipendenti con contratto a tempo parziale non superiore al 50% della prestazione a tempo pieno autorizzati all'esercizio della libera professione così come individuati in preambolo che qui si intende integralmente richiamato;
2. Di disporre che il C.d.R. Gestione e Sviluppo del Personale effettui la comunicazione formale a tutti i dipendenti interessati;
3. I dipendenti interessati saranno tenuti al rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento dalla data di comunicazione, di cui al precedente punto 2;
4. Ai dipendenti interessati è consentita l'ultimazione delle pratiche iniziate in data antecedente alla formale comunicazione del presente provvedimento previa segnalazione delle pratiche stesse al Dirigente dell'ufficio di appartenenza;
5. Di dichiarare la presente Deliberazione con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

COMUNE DELLA SPEZIA
AREA
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

OGGETTO Della PROPOSTA di Delibera n..... del.....

"DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE - RISPETTO DOVERI DI COMPORTAMENTO "

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL'ART. N. 49 - COMMA 1 - DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/08/2000, N. 267.

IL DIRETTORE D'AREA
(Dott. Daniele SI SACCO)